

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 379

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **NOCCHI, ALBERICI, CHIARANTE,  
BUCCIARELLI, PAGANO, SCIVOLETTO e BRESCIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 1992

---

Legge-quadro per l'edilizia scolastica

---

**INDICE**

|                        |      |   |
|------------------------|------|---|
| Relazione .....        | Pag. | 3 |
| Disegno di legge ..... | »    | 6 |

ONOREVOLI SENATORI. - Il problema dell'edilizia scolastica presenta aspetti di particolare gravità in vaste aree del Paese. Mancano aule, laboratori, palestre e molti degli edifici scolastici non sono adeguati neppure alle norme sulla sicurezza, agibilità, igienicità. Spesso le scuole sono ospitate in edifici non adeguati all'uso scolastico e spesso la precarietà di tale collocazione si tramuta in sistemazione definitiva in assenza delle risorse finanziarie necessarie a dare risposte adeguate. Dai dati ministeriali risulta che su 453 mila aule: 230 mila aule (51 per cento) sono ubicate in edifici privi di certificato di conformità alle norme di prevenzione incendi, 143 mila aule (32 per cento) non sono conformi alle norme igienico sanitarie, 130 mila aule (29 per cento) mancano di agibilità statica. Molti edifici adattati ad uso scolastico sono in affitto e non adeguati alle esigenze didattiche.

Le carenze si manifestano in tutto il territorio nazionale, ma da una indagine fatta svolgere nel 1991 dal Governo ombra del Partito democratico della sinistra e della Sinistra indipendente particolarmente gravi e rilevanti risultano quelle che si registrano nel Mezzogiorno d'Italia.

Nell'anno scolastico 1987-1988 su 141.113 bambini in doppio turno nelle scuole elementari italiane 139.244 bambini erano concentrati nelle regioni meridionali. Analogamente nelle scuole medie inferiori: su 43.070 alunni in doppio turno, ben 42.025 erano al Sud. Nella scuola secondaria superiore la situazione è solo apparentemente migliore: 50.133 alunni in doppio turno al Sud di fronte a 63.548 alunni su tutto il territorio nazionale, con la tendenza ad un forte ulteriore aumento.

La legge 5 agosto 1975, n. 412, che introduceva una programmazione dell'edi-

lizia scolastica, dopo il primo triennio di copertura finanziaria non è stata più rifinanziata e negli anni successivi si sono susseguiti svariati decreti-legge (decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, decreto-legge 5 settembre 1988, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1988, n. 464, solo per citare alcuni esempi) del tutto insufficienti a far fronte alla sempre maggiore esigenza di aule ed edifici scolastici e fortemente incoerenti rispetto alla necessità di garantire una certa ed efficace programmazione.

La legge n. 488 del 1986 ha avuto gravi difficoltà di attuazione su tutto il territorio nazionale. Ai primi mesi del 1991, dei previsti 4.000 miliardi di lire, al Nord erano stati assegnati 814.471 milioni per la realizzazione di 616 opere. Di queste erano state ultimate 158 opere, pari al 25,6 per cento. Le opere iniziate erano 246 (39,9 per cento), quelle solo appaltate 24 (pari al 4 per cento), quelle non appaltate 194 (31,4 per cento). Alle regioni del Sud e alle isole erano stati assegnati 2.714.435 milioni di lire per 1.216 opere. Di queste ne erano state ultimate 45 (3,7 per cento), iniziate 617 (50,7 per cento), solo appaltate 37 (0,08 per cento), non appaltate 517 pari al 42,5 per cento.

A parità di normativa le opere ultimate su quelle programmate al Nord sono otto volte superiori delle corrispondenti delle regioni meridionali.

Inoltre la citata ricerca mette in evidenza l'estrema gravità del fenomeno degli affitti di locali adibiti ad uso scolastico in città capoluogo come Palermo, Reggio Calabria e Napoli.

Si tratta di una situazione grave e insostenibile che il movimento degli studenti di questi ultimi anni aveva denunciato con

vigore. I primi dati ufficiali sullo stato di degrado materiale delle nostre scuole erano stati diffusi in occasione della Conferenza nazionale sulla scuola del 1990 e in quella circostanza era sembrato allora un fatto indubbiamente positivo che il Ministro della pubblica istruzione avesse manifestato l'intenzione, raccogliendo in tal modo gli inviti ripetutamente rivoltigli in Parlamento dall'opposizione di sinistra, di presentare un decreto-legge per i cosiddetti interventi urgenti e di predisporre un disegno di legge organico per l'edilizia scolastica.

Per quanto riguarda gli interventi per l'Istituto tecnico commerciale G. Salvemini di Casalecchio sul Reno, dopo una serie di incredibili rinvii, solo di recente si è provveduto con uno specifico provvedimento.

In tale situazione i Gruppi parlamentari del Partito democratico della sinistra ritengono necessaria e urgente l'approvazione di una legge organica che garantisca un nuovo e più adeguato quadro normativo e una certezza di idonei finanziamenti a carattere poliennale. Questi sono per l'appunto gli obiettivi che si intendono perseguire con il presente disegno di legge.

Purtroppo l'evanescenza della politica governativa, in questo come in altri settori della scuola, è dimostrata anche dalla fine che ha fatto finora il disegno di legge quadro sull'edilizia scolastica più volte preannunciato dal governo e anche di recente riproposto a Milano al convegno che le provincie hanno organizzato sui temi della programmazione scolastica l'8 marzo 1991.

Come è noto questo disegno di legge non è ancora stato sottoposto all'esame del Consiglio dei Ministri, perchè, anche in questo caso, non si sono voluti trovare i necessari finanziamenti!

Per i motivi esposti il Gruppo del Partito democratico della sinistra ha predisposto il presente disegno di legge incentrato su alcuni principi chiari ed efficaci di programmazione.

Con l'articolo 1 si stabiliscono le finalità che dovranno perseguire i piani per l'edilizia scolastica definiti dalle regioni.

Con l'articolo 2 si istituisce un osservatorio permanente per l'edilizia scolastica che, pur operando presso il Ministero della pubblica istruzione, si avvale dell'apporto delle autonomie locali.

L'articolo 3 stabilisce precise norme tecniche per l'edilizia scolastica che impongono, fra l'altro, la possibilità per tutte le scuole di poter fruire di idonee attrezzature sportive.

Con l'articolo 4 si istituisce l'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, che costituisce, con l'Osservatorio permanente per l'edilizia scolastica previsto all'articolo 2, uno strumento necessario per la programmazione.

L'articolo 5 definisce nuove e trasparenti procedure di esecuzione e soprattutto introduce le modalità di adempimento dei poteri di surroga ai vari livelli istituzionali.

Con l'articolo 6 vengono ridefinite le competenze degli enti locali e delle regioni, attribuendo a quest'ultime il compito di programmazione mediante piani annuali e poliennali da predisporre assieme ai comuni, alle provincie e agli organismi scolastici. L'articolo 6, inoltre, sancisce l'attribuzione ai comuni delle competenze per la scuola materna, elementare e media e alle provincie quella per la scuola secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici, gli istituti d'arte, i conservatori di musica, le accademie di belle arti, i convitti e le istituzioni educative statali. Sarà così possibile dare piena applicazione agli articoli 14 e 64 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante «Ordinamento delle autonomie locali».

L'articolo 7 disciplina il trasferimento e l'utilizzazione degli immobili fra comuni, provincie e Stato, mentre l'articolo 8 prevede il trasferimento degli oneri fra gli enti di competenza.

L'articolo 9 contiene la previsione dell'entità dei finanziamenti per l'edilizia scolastica e le relative modalità di copertura finanziaria.

L'articolo 10 stabilisce la finalizzazione dei mutui.

L'articolo 11 sancisce le nuove procedure per la programmazione delle opere.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 12 propone misure per il sostegno della sperimentazione edilizia nel settore.

Con l'articolo 13 si definiscono nuovi criteri per la progettazione e nuove norme per la direzione dei lavori.

L'articolo 14 introduce il responsabile del procedimento. L'articolo 15 disciplina i contratti di servizi e l'articolo 16 i contratti di appalto alla luce degli indirizzi comunitari. L'articolo 17 reca norme che consentono alle regioni di emanare disposizioni in ordine alla determinazione delle tecnologie, dei tempi e dei metodi dell'intervento.

L'articolo 18 abroga la legge 5 agosto 1975, n. 412.

Il problema dell'edilizia scolastica ha bisogno, per essere affrontato, di una

volontà politica che miri alla sua reale soluzione portando costante attuazione alle sue concrete esigenze.

D'altro canto i nuovi ordinamenti della scuola elementare, lo sviluppo della scuola materna che presto riguarderà la quasi totalità dei bambini in età dai tre ai cinque anni, l'urgenza dell'estensione dell'obbligo scolastico al sedicesimo anno e nella scuola secondaria superiore l'avvio della riforma della scuola media superiore evidenziano come la quantità e la qualità delle strutture scolastiche siano elementi indispensabili e determinanti per l'adeguamento, la qualificazione e la modernizzazione del nostro sistema scolastico anche in rapporto agli altri Paesi europei.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. I programmi di edilizia scolastica debbono assicurare un equilibrato sviluppo delle strutture scolastiche nei vari ordini di scuola nonchè il loro costante adeguamento alla dinamica dei processi formativi, culturali e sociali. Obiettivi immediati della presente legge sono il soddisfacimento del fabbisogno di aule e di edifici scolastici, riducendo l'indice di carenza in ciascuna regione entro la media nazionale, nonchè lo sviluppo e la qualificazione dell'edilizia scolastica. La programmazione dell'edilizia scolastica dovrà garantire:

- a) l'integrazione fra le scuole di ogni ordine e grado e fra le scuole e il territorio;
- b) l'apertura delle strutture scolastiche e il loro pieno utilizzo da parte della collettività;
- c) il riequilibrio territoriale;
- d) l'adeguamento delle strutture scolastiche ai processi di riforma degli ordinamenti e dei programmi nonchè di innovazione didattica;
- e) l'innovazione e la sperimentazione.

## Art. 2.

*(Osservatorio permanente per l'edilizia scolastica)*

1. È istituito presso il Ministero della pubblica istruzione l'Osservatorio permanente per l'edilizia scolastica cui partecipano i rappresentanti delle Amministrazioni statali, delle regioni, province, comuni e degli enti ed istituzioni interessati. L'Osservatorio, di concerto con l'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica di cui all'articolo 4, svolge attività d'indagine sul fabbisogno e di consulenza a richiesta del Ministero della pubblica istruzione, delle regioni, delle

province, dei comuni e degli enti ed istituzioni interessati. L'Osservatorio si avvale del Centro studi della Direzione generale per l'edilizia scolastica e per l'arredamento della scuola, di cui all'articolo 11 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, e successive modificazioni ed integrazioni, istituito per compiti di studi, ricerca e progettazione in materia di edilizia scolastica.

Art. 3.

*(Norme tecniche)*

1. Nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1 il Ministero dei lavori pubblici, di concerto con i Ministeri della pubblica istruzione, del turismo e dello spettacolo, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge, emana norme-quadro tecniche di edilizia scolastica contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica e degli impianti sportivi di base. Tali norme fissano gli *standards costruttivi* relativamente alle caratteristiche delle aree di insediamento delle scuole (aree metropolitane, urbane, extraurbane, periferiche). Le regioni, comprese le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dall'emanazione delle norme-quadro approvano norme tecniche specifiche relative ai territori di propria competenza, prevedendo indici anche diversificati per le esigenze dei centri storici e delle aree metropolitane.

2. Ogni scuola deve avere a disposizione idonee palestre e impianti sportivi di base.

3. Il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri dell'interno e del turismo e dello spettacolo, sentiti l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'Unione province d'Italia (UPI), e l'Unione nazionale dei comuni, comunità ed enti della montagna (UNCCEM), definisce lo schema di convenzione per l'utilizzazione integrata degli impianti sportivi polivalenti e degli impianti sportivi di base, da stipularsi tra le autorità scolastiche competenti e gli enti locali interessati. La convenzione può preve-

dere l'utilizzazione dei suddetti impianti anche da parte di associazioni, enti o privati.

4. Le norme tecniche sono emanate sulla base degli studi, ricerche e sperimentazioni effettuati dal Centro studi della Direzione generale per l'edilizia scolastica e per l'arredamento della scuola del Ministero della pubblica istruzione, e possono periodicamente essere aggiornate. Il Centro studi è integrato da un rappresentante delle regioni, uno dell'ANCI e uno dell'UPI.

5. In prima applicazione le norme tecniche sono emanate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla loro emanazione, continuano ad applicarsi le norme in vigore.

#### Art. 4.

##### *(Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica)*

1. Il Ministero della pubblica istruzione realizza, nell'ambito del proprio sistema informativo, una Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica articolata per regioni, al fine di accertarne la consistenza e la funzionalità nonché le carenze quantitative e qualitative. Tali attività sono coordinate con quelle dell'ufficio di statistica da istituire presso il Ministero della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

2. La metodologia e le modalità di rivelazione sono determinate dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere dell'Osservatorio permanente per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 2.

3. Per la programmazione delle opere di edilizia scolastica gli enti interessati si avvalgono dei dati dell'Anagrafe nazionale. A tal fine essi possono accedere al sistema informativo.

#### Art. 5.

##### *(Snellimento e garanzia delle procedure di esecuzione)*

1. Alla realizzazione delle opere di edilizia scolastica provvedono gli enti locali



competenti a seconda dei diversi ordini e gradi di scuola.

2. Per l'approvazione dei progetti si applicano le norme di cui agli articoli 14, 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo le modalità ed i criteri di svolgimento che la regione dovrà disciplinare.

3. L'approvazione dei progetti equivale, ai fini delle procedure di esproprio e di occupazione di urgenza, a dichiarazione di pubblica utilità ed a riconoscimento dell'indifferibilità ed urgenza dei lavori previsti nel progetto.

4. Le regioni stabiliscono le forme e le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inosservanza dei termini assegnati da provvedimenti normativi agli enti locali per la realizzazione di opere di edilizia scolastica. Fino all'emanazione delle leggi regionali, nel caso di inosservanza dei predetti termini, provvede la regione in via sostitutiva, dopo avere formalmente invitato l'ente locale ad adempiere agli atti di competenza entro un congruo termine, comunque non superiore a novanta giorni.

5. Qualora siano trascorsi trenta giorni dalla scadenza degli adempimenti di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 11 senza che le regioni vi abbiano provveduto, tali adempimenti verranno compiuti dal Commissario di Governo, sentito il Sovrintendente scolastico regionale e gli enti locali interessati.

#### Art. 6.

##### *(Competenze degli enti locali)*

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 8 in ordine agli oneri di parte corrente, alla costruzione, fornitura e manutenzione degli edifici scolastici provvedono:

a) i comuni o loro consorzi, per gli edifici da destinare a sedi di scuole materne, elementari o medie;

b) le province, per gli edifici da destinare a sedi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i conservatori di musica e le accademie di belle arti, i convitti e le istituzioni educative statali.

## Art. 7.

*(Trasferimento ed utilizzazione degli immobili)*

1. Gli immobili dei comuni e dello Stato utilizzati come sede di istituzione scolastica prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera *b*), sono trasferiti in uso gratuito, con vincolo di destinazione ad uso scolastico, alle provincie che si assumono gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria. I relativi rapporti saranno disciplinati da apposita convenzione.

2. Gli immobili di proprietà delle istituzioni scolastiche o convittuali sono trasferiti alle provincie.

3. Gli immobili non ancora ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge, da destinare a sede di istituzione scolastica ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *b*), sono trasferiti alle provincie dopo che sia stato approvato il collaudo e siano state rimborsate all'ente appaltante tutte le spese sostenute e non coperte da contributi. Nel caso in cui, nelle more del completamento delle opere, i comuni abbiano destinato, in via provvisoria, un immobile a sede di scuola superiore, tale destinazione resta ferma e l'immobile è concesso in uso gratuito alla provincia fino alla consegna del nuovo edificio.

4. Le provincie subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi riguardanti gli immobili trasferiti, ivi compresi quelli connessi ad eventuali mutui stipulati per la costruzione.

5. Le provincie subentrano, a tutti effetti, nei contratti di locazione degli immobili di proprietà privata, utilizzati dal comune o dallo Stato quale sede di istituzione scolastica prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera *b*).

6. Gli immobili sui quali sussiste il vincolo di interesse storico-artistico, utilizzati come sede di istituzione scolastica, non sono soggetti a trasferimento e sono concessi in uso all'ente locale competente a provvedere alla fornitura dell'edificio sino a quando permane l'utilizzazione scolastica cui siano destinati alla data di entrata in

vigore della presente legge. I relativi rapporti sono disciplinati mediante convenzione, ai sensi della legge 11 luglio 1986, n. 390.

7. Il vincolo di destinazione degli immobili di proprietà pubblica ad uso scolastico permane anche nel caso in cui essi siano idonei a soddisfare esigenze di un ente locale diverso da quello proprietario e siano utilizzati sulla base del piano previsto dall'articolo 1 del decreto legge 5 settembre 1988, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1988, n. 464. Qualora non sussistano più le motivazioni per mantenere il vincolo di destinazione scolastica per un edificio, tale vincolo può essere revocato dall'ente proprietario d'intesa con l'altro ente territorialmente competente per gli altri ordini di scuola e con il Provveditore agli studi.

8. Gli edifici ad uso scolastico che, ai sensi del presente articolo, vengono trasferiti ad altro ente, sono restituiti in proprietà all'ente originariamente titolare nel caso in cui cessi la destinazione scolastica, anche con riguardo alle esigenze di cui al comma 7. Tale trasferimento avviene su richiesta dell'ente originariamente titolare e secondo le disposizioni contenute nel comma 4.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 6 hanno effetto a partire dal 1° gennaio del secondo anno finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 8.

##### *(Trasferimento degli oneri)*

1. Il trasferimento degli oneri dall'ente che, in base a precedenti disposizioni legislative, era tenuto a provvedere alla fornitura dell'edificio scolastico a quello competente ai sensi dell'articolo 6 avviene secondo le disposizioni previste nei commi da 2 a 6.

2. Con decreto del Ministro degli interni, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, da emanarsi entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello stabi-

lito dall'articolo 7, comma 9, sono determinati gli oneri di parte corrente comunque sostenuti, esclusi quelli di manutenzione straordinaria, nell'anno finanziario precedente da ciascun comune per il funzionamento degli edifici scolastici la cui competenza spetta alle provincie ai sensi dell'articolo 6, previa individuazione dei criteri e delle modalità di determinazione degli oneri stessi, da effettuarsi sentite l'Associazione nazionale comuni italiani e l'Unione provincie d'Italia.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, da emanarsi entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello stabilito dall'articolo 7, comma 9, sono determinati gli oneri comunque sostenuti, esclusi quelli di manutenzione straordinaria, dallo Stato e, nel caso in cui siano proprietari dell'immobile, dalle istituzioni scolastiche per il funzionamento degli edifici scolastici, la cui competenza a provvedervi spetta alle provincie ai sensi dell'articolo 6.

4. In relazione agli oneri determinati ai sensi dei commi 2 e 3 si provvede al trasferimento delle corrispondenti somme a favore delle provincie.

5. Le somme corrispondenti agli oneri sostenuti dai comuni, come determinate ai sensi del comma 2, sono portate ad incremento dei trasferimenti statali a favore delle provincie con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, da emanarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo.

6. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani e l'Unione provincie d'Italia, saranno stabiliti i criteri da adottare per l'incremento annuo dell'ammontare complessivo delle somme trasferite.

#### Art. 9.

##### *(Finanziamento dell'edilizia scolastica)*

1. Per la realizzazione delle opere di edilizia scolastica la Cassa depositi e prestiti

è autorizzata a concedere agli enti locali mutui ventennali, con onere di ammortamento a totale carico dello Stato, per un ammontare massimo di lire 2.000 miliardi per ogni esercizio finanziario. Il 5 per cento di tale cifra è destinato agli interventi di edilizia scolastica sperimentale e innovativa.

2. Per gli anni 1993 e 1994, alla copertura dei relativi oneri di ammortamento, valutabili, rispettivamente, in lire 200 miliardi e in lire 400 miliardi, si provvede a carico del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per ciascuno degli anni 1993 e 1994. Per i residui importi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 7733 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. Per gli interventi urgenti di edilizia scolastica dichiarati indifferibili dalle regioni e dalle provincie autonome competenti sono destinate lire 150 miliardi per il 1992 e 150 miliardi per il 1993 in conto capitale. Alla copertura dei suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 1993 e 1994, dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1993-1995 al capitolo 7733 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1993-1995.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio, e all'attribuzione, sulla base delle richieste delle regioni e delle provincie autonome, dei finanziamenti di cui al comma 3.

5. Una quota di finanziamenti pari al 10 per cento dovrà essere accantonata nei piani regionali per far fronte alle eventuali variazioni di programma nonché alle occorrenti integrazioni di finanziamento, ivi comprese quelle conseguenti all'aggiudicazione dei lavori mediante gare con offerte in aumento, alla revisione dei prezzi, ai maggiori compensi per riserve o ai maggiori costi delle aree. I corrispondenti mutui integrativi sono assegnati dalla Cassa depo-

siti e prestiti sulla base delle indicazioni regionali. Le quote non utilizzate sono utilizzate allo stesso fine nell'esercizio successivo.

6. Il 5 per cento della somma attribuita ad ogni ente destinatario del mutuo può essere anticipato all'ente medesimo per fare fronte alle spese di progettazione.

7. Le somme non utilizzate nell'esercizio cui sono imputate possono essere assegnate nei due esercizi successivi.

#### Art. 10.

##### *(Opere da realizzare)*

1. La concessione dei mutui per il finanziamento di opere di edilizia scolastica prevista dall'articolo 9 è finalizzata:

a) alla costruzione di edifici scolastici o all'acquisto ed eventuale riadattamento di edifici da destinare ad uso scolastico, anche al fine di eliminare il ricorso alla locazione di immobili, le eventuali situazioni di doppi turni, nonché le utilizzazioni improprie di edifici non appositamente costruiti per l'uso scolastico e non riadattabili;

b) alla realizzazione di impianti sportivi di base o polivalenti, anche di uso comune a più scuole ed aperti alle attività sportive delle comunità locali;

c) alla manutenzione straordinaria o alla ristrutturazione di edifici scolastici, ai fini del loro adeguamento alle norme di sicurezza ed alle prescrizioni relative all'igiene o all'agibilità dei locali;

d) alla riconversione o al riadattamento all'uso scolastico di edifici adibiti ad altra attività o a tipo di scuola diversa;

e) al completamento di opere di edilizia scolastica.

2. Tra gli oneri per la realizzazione dei programmi sono comprese le spese relative all'acquisizione delle aree, alla progettazione, alla direzione dei lavori, al collaudo delle opere, nonché, per gli edifici di nuova costruzione, alle attrezzature per le palestre e per gli arredamenti di carattere sia didattico sia amministrativo.

## Art. 11.

*(Procedure per la programmazione delle opere)*

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, indica la somma disponibile per le singole regioni per il primo triennio e le disponibilità annuali.

2. Tale indicazione viene effettuata per il 50 per cento dello stanziamento in relazione alla popolazione scolastica residente considerata fino al diciannovesimo anno di età, calcolata in base all'ultimo censimento generale della popolazione, e per il 50 per cento in base agli incrementi di scolarità e alle carenze pregresse.

3. Entro lo stesso termine il Ministro della pubblica istruzione, in base ai principi di cui all'articolo 1, fissa i criteri per la formazione del programma di cui al comma 4 e gli indirizzi volti ad assicurare il coordinamento degli interventi ai fini della programmazione scolastica nazionale.

4. La regione entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, sulla base delle richieste degli enti locali competenti e delle indicazioni dei consigli scolastici distrettuali e provinciali, accerta il fabbisogno complessivo e, definita d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione l'entità degli interventi per i diversi gradi e tipi di scuole, approva il programma triennale delle opere e lo comunica al Ministero della pubblica istruzione e alla Cassa depositi e prestiti.

5. Entro la stessa data vengono approvati i piani annuali regionali relativi al triennio contenenti l'individuazione degli enti locali destinatari dei mutui di cui all'articolo 9 nonché le opere da realizzare con l'indicazione dell'ammontare del mutuo. Tali piani sono comunicati alla Cassa depositi e prestiti.

6. La Cassa depositi e prestiti, entro sessanta giorni dalla comunicazione, inol-

trata dalle regioni, dei programmi regionali e sulla base di una richiesta preliminare di finanziamento avanzata dagli enti locali interessati, provvede alla formale adesione di massima.

7. Gli enti locali interessati entro il termine di novanta giorni dalla data di esecutività del piano regionale inoltrano alla Cassa depositi e prestiti la richiesta definitiva di finanziamento corredato del progetto preliminare di cui all'articolo 13, approvato dai competenti organi.

8. I successivi programmi triennali e i relativi piani annuali verranno formulati dalle regioni entro sessanta giorni dalla indicazione delle quote di finanziamento effettuate con decreto dal Ministro della pubblica istruzione. Tali indicazioni verranno determinate sulla base degli stanziamenti previsti dalle leggi finanziarie, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto dello stato dell'edilizia scolastica in rapporto alla popolazione scolastica e agli indici di affollamento delle scuole nonché allo stato di attuazione del programma triennale precedente. Le opere previste e non realizzate nel programma triennale saranno inserite nel successivo programma e i finanziamenti ad esse destinati saranno riattribuiti al fondo globale.

9. In caso di mancata approvazione del programma entro il termine previsto al comma 4, il Ministro della pubblica istruzione assegna un nuovo termine, trascorso il quale formula il programma medesimo sulla base delle indicazioni degli enti locali interessati e del sovrintendente scolastico regionale.

#### Art. 12.

##### *(Edilizia scolastica sperimentale e innovativa)*

1. Allo scopo di soddisfare, mediante l'innovazione tecnologica, le esigenze del sistema scolastico, il 5 per cento degli investimenti previsti nei programmi regio-



nali di edilizia scolastica è destinato alla sperimentazione di tipologie innovative per la scuola di ogni ordine e grado.

2. Il Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministeri dell'ambiente, della sanità e dei lavori pubblici e con le regioni, determina gli obiettivi della sperimentazione in riferimento alle seguenti esigenze:

a) innovazione nei materiali per garantire un più adeguato livello di compatibilità ambientale, ecologica, sanitaria e di protezione dell'utenza;

b) innovazione nelle modalità di costruzione, per assicurare tempi minimi di edificazione e di installazione degli impianti scolastici;

c) innovazione nelle modularità degli impianti onde realizzare la flessibile aderenza delle infrastrutture alla mutevole e variabile domanda pubblica di servizio;

d) innovazione per adeguare le infrastrutture dell'edilizia scolastica agli annessi e integrati sistemi di sanità e di igiene, idrici, di alimentazione, di riscaldamento, di smaltimento e di trattazione dei rifiuti, di energia e calore;

e) innovazione nei livelli di informatizzazione ai fini della sicurezza degli impianti, della gestione dell'utenza, della erogazione dei servizi al pubblico, della didattica e dell'insegnamento.

3. Gli obiettivi della sperimentazione fanno parte dei programmi triennali regionali dell'edilizia scolastica e sono proposti dal Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con le regioni, sotto forma di direttiva tecnica che viene emanata ogni triennio. In occasione dell'emanazione di tale direttiva tecnica, in pari data il Ministero della pubblica istruzione invia al Parlamento una relazione sullo stato dei progetti innovativi attuati, sui risultati dell'applicazione della predetta direttiva tecnica, nonché sui programmi di innovazione e sugli studi di fattibilità, di sperimentazione e di realizzazione di prototipo posti in essere.

4. A tal fine l'Osservatorio permanente per l'edilizia scolastica e il Centro studi per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 2, verificano gli *standards* di funzionalità e di

vivibilità dei progetti presentati, in ordine al rapporto ottimale di quantità *pro capite* alunno, ai servizi sociali sportivi, del tempo libero e sanitari, nonché a quelli infermieristici, di rifornimento idrico, di erogazione di energia e di calore, di manutenzione e pulizia dei locali scolastici, di smaltimento e di raccolta differenziata dei rifiuti, di informatizzazione e di automazione della didattica.

5. I progetti su indicati sono presentati sia dalle regioni sia dal Ministero della pubblica istruzione che, a tal fine, può avvalersi di proposte e di studi di fattibilità presentati da imprese e consorzi di imprese sia pubbliche che private o anche a composizione mista, cooperative e loro consorzi, enti universitari di ricerca, gruppi professionali a composizione polifunzionale mista.

#### Art. 13.

##### *(Progettazione e direzione dei lavori)*

1. La realizzazione delle opere di cui alla presente legge è attuata previa predisposizione dei seguenti progetti di livello crescente di definizione:

- a) progetto preliminare;
- b) progetto definitivo;
- c) progetto costruttivo.

2. Il progetto preliminare deve consentire, per tutti i lavori da realizzare, l'individuazione e la verifica delle condizioni di fattibilità, la valutazione dei costi e dei benefici, la determinazione - a mezzo di disegni, relazioni e preventivi sommari - delle caratteristiche funzionali, spaziali, tipologiche, nonché dei costi, dei tempi di costruzione e dell'impatto ambientale della soluzione progettuale che - attraverso una comparazione fra più soluzioni tecniche, economiche e sociali - sia ritenuta ottimale. Deve inoltre determinare i tempi necessari per la redazione dei successivi livelli di progetto.

3. Il progetto definitivo deve consentire - a mezzo di disegni, relazioni e preventivi - di precisare le caratteristiche funzionali,

spaziali, tecnologiche, ed economiche dei lavori da realizzare, ad un livello di definizione sufficiente a poter dimostrare innanzi a tutte le autorità al cui esame sia subordinata l'approvazione del progetto la loro conformità alle vigenti norme tecniche ed amministrative.

4. Il progetto costruttivo deve consentire di definire i lavori in ogni loro aspetto complessivo e particolare, sia nelle parti fondamentali sia in quelle integrative e complementari (impianti di servizi generali ed opere di sistemazione delle aree annessi alle costruzioni), in modo che ogni elemento sia identificabile per forma, tipologia, qualità e dimensione. Il progetto deve essere redatto sulla base di apposite e complete indagini geologiche e geotecniche, rilievi, misurazioni e picchettazioni, e deve comprendere i calcoli delle strutture e degli impianti e quanto altro necessario perchè ne sia del tutto possibile la immediata materiale costruzione.

5. Le amministrazioni di cui all'articolo 6 predispongono i progetti di cui al comma 1 avvalendosi dei propri uffici tecnici, ovvero affidandone la redazione a professionisti abilitati, singoli o associati.

6. I progetti non compilati dagli uffici tecnici delle amministrazioni appaltanti devono essere sottoscritti da uno o più professionisti iscritti nei rispettivi albi ed abilitati all'esercizio della professione.

7. Gli incarichi di progettazione a soggetti diversi dagli uffici tecnici devono essere motivati dalle amministrazioni appaltanti in ordine alla impossibilità di assolvere a mezzo dei propri uffici ai compiti di natura tecnica connessi alle opere e ai lavori da realizzare.

8. I corrispettivi relativi alla redazione dei progetti «preliminare, definitivo e costruttivo» saranno calcolati e liquidati sulla scorta delle tariffe professionali per le prestazioni degli ingegneri ed architetti di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni ed integrazioni. Per il progetto preliminare si farà riferimento alle aliquote fissate nella tabella B della predetta tariffa, alle voci *a)* e *b)*. Per il progetto definitivo si farà riferimento alle

aliquote fissate nella tabella B della predetta tariffa, alle voci c), d) ed f), nella misura del 40 per cento. Per il progetto costruttivo si farà riferimento alle aliquote previste nella tabella B della predetta tariffa, alle voci c), d) ed f), nella misura del 60 per cento.

9. Gli affidatari di incarichi professionali di cui al presente articolo non possono partecipare in alcun modo all'esecuzione dei lavori da essi programmati e progettati nè direttamente e nè per il tramite di soggetti aventi con essi anche indirettamente vincoli di collegamento o di controllo.

10. Il direttore dei lavori, da determinare in una persona fisica, deve essere retribuito dall'amministrazione appaltante e nominato prima della redazione del progetto costruttivo che dovrà essere controfirmato dallo stesso per assumersene ogni responsabilità per quanto riguarda le modalità e le possibilità costruttive. All'amministrazione appaltante vanno comunicati, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del direttore tecnico dell'impresa e del direttore di cantiere.

#### Art. 14.

##### *(Responsabile del procedimento)*

1. Per ogni opera o insieme di opere da realizzare le amministrazioni appaltanti, ai sensi e per effetto degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nominano un responsabile del procedimento che svolge in piena autonomia e responsabilità tutti i compiti di organizzazione, supporto e promozione di tutte le fasi realizzative dei lavori, dalla progettazione preliminare a quella costruttiva, dall'appalto al collaudo.

2. Al responsabile del procedimento è attribuito il potere di promuovere le espropriazioni e di dare esecuzione alle ordinanze di occupazione dei suoli da espropriare, emesse dalle autorità competenti secondo le procedure vigenti.

3. La certificazione di cui all'articolo 5 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, deve essere redatta dal responsabile del procedimento.

## Art. 15.

*(Contratti di servizi, di supporto ed organizzatori)*

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 6 possono realizzare le opere di cui alla presente legge anche mediante affidamento a soggetti privati o pubblici, dotati di adeguati requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari, di contratti a titolo oneroso aventi ad oggetto lo svolgimento delle necessarie prestazioni ed attività di carattere tecnico-amministrativo-organizzativo e di supporto, da compiere alle condizioni e modalità stabilite in apposito disciplinare tecnico.

2. Il contratto deve fra l'altro indicare, a pena di nullità, l'opera o il gruppo di opere cui si riferisce l'affidamento, le fonti di finanziamento dei lavori, la quantificazione del corrispettivo per le prestazioni affidate nonché le modalità del suo pagamento, le condizioni di risoluzione del contratto. Esso può avere ad oggetto l'attuazione di tutte o di alcune delle seguenti prestazioni:

a) la definizione di proposte, in merito alle condizioni in base alle quali le opere vanno studiate, progettate ed eseguite, da avanzare alla amministrazione appaltante cui spetta il compito della scelta definitiva;

b) l'attuazione delle operazioni necessarie per l'acquisizione di tutti gli elementi tecnici indispensabili per progettare nonché di quelle necessarie ad occupare ed acquisire le aree e gli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere e dei lavori;

c) la predisposizione ed attuazione delle procedure per gli affidamenti degli incarichi professionali ai progettisti ed ai direttori dei lavori, nonché la predisposizione dei relativi contratti;

d) l'acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni e nulla osta inerenti i lavori da realizzare presso tutte le autorità al cui esame sia eventualmente subordinata l'approvazione del progetto, anche attraverso la convocazione di una apposita conferenza dei servizi;

e) la predisposizione ed attuazione delle procedure per gli affidamenti degli

appalti nonchè la predisposizione dei contratti di appalto;

f) la gestione del contratto di appalto nonchè l'assistenza in tutte le fasi del collaudo dei lavori realizzati.

3. Nello svolgimento delle prestazioni ed attività i soggetti affidatari sono tenuti all'osservanza delle norme contenute nella presente legge e nel regolamento nonchè delle disposizioni emanate in attuazione di direttive comunitarie.

4. Il soggetto affidatario di servizi ed attività non può rendersi esecutore di nessuna delle opere per l'attuazione delle quali ha svolto la propria attività. Gli appalti relativi a tali opere potranno essere affidati soltanto ad imprese terze rispetto al predetto soggetto.

5. I contratti di cui al comma 1 devono essere affidati mediante le procedure previste dalle disposizioni emanate in attuazione di direttive comunitarie in materia.

6. Anche nel caso di cui al presente articolo, l'amministrazione appaltante nomina il responsabile del procedimento che provvederà a predisporre la convenzione in base alla quale saranno regolati i rapporti con l'affidatario del contratto di servizi nonchè a svolgere l'alta sorveglianza durante l'esecuzione del contratto.

#### Art. 16.

##### *(Contratti di appalto)*

1. Le opere di cui alla presente legge possono essere realizzate mediante appalti aventi ad oggetto:

a) il costruire l'opera;

b) l'eseguire congiuntamente la redazione del progetto costruttivo e la costruzione dell'opera.

2. Le amministrazioni di cui all'articolo 6 possono procedere:

a) all'appalto di cui al comma 1, lettera a), qualora disponga di progetto costruttivo;

b) all'appalto di cui al comma 1, lettera b), qualora disponga di un progetto definitivo.

3. Qualora l'amministrazione appaltante indichi l'appalto ponendo a base di una gara un progetto preliminare o definitivo, essa può richiedere che l'offerta comprenda la presentazione del progetto di livello di definizione immediatamente superiore a quello posto a base di gara ovvero la proposta di varianti che devono essere rispettate, per poter essere prese in considerazione, nonchè le modalità per la loro presentazione.

4. L'esecuzione dei lavori potrà avere inizio in ogni caso solo dopo la redazione e l'approvazione del progetto costruttivo da parte dell'amministrazione appaltante e, qualora la predisposizione di tale progetto faccia parte delle prestazioni contrattuali dell'impresa assuntrice dei lavori, dopo la stipula di un atto integrativo con il quale siano definite la consistenza delle opere da realizzare ed i relativi corrispettivi, a misura o a prezzo chiuso, nonchè le ulteriori specifiche condizioni, diritti ed obblighi tra le parti necessari alla completa realizzazione delle opere.

5. I contratti di cui al comma 1 devono essere affidati mediante le procedure previste dalle disposizioni emanate in attuazione di direttive comunitarie e nel rispetto del Regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 27 febbraio 1991. Per le opere di importo inferiore alla soglia comunitaria non è obbligatoria la pubblicità sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee.

6. L'aggiudicazione degli appalti deve effettuarsi con i criteri e le modalità previsti dalle norme emanate in attuazione di direttive comunitarie.

#### Art. 17.

##### *(Norme integrative regionali)*

1. Le regioni, comprese quelle a statuto speciale, emanano norme legislative per la realizzazione di opere di edilizia scolastica nell'ambito delle disposizioni della presente legge che costituiscono principi della legislazione dello Stato stabiliti per le

competenze delle regioni a norma degli articoli 117 e 118 della Costituzione.

2. Le predette disposizioni regionali dovranno fra l'altro:

a) prevedere che la regione, per l'esecuzione delle opere di cui alla presente legge, possa prescrivere che gli enti obbligati, comuni e provincie, costituiscano consorzi per realizzare piani organici di opere al fine di ridurre i tempi di realizzazione e di incentivare processi di industrializzazione edilizia;

b) prevedere i tempi per l'acquisizione delle aree e degli immobili occorrenti da parte degli enti competenti;

c) definire i costi massimi per aula, per metro quadrato e per metro cubo di costruzione con riferimento alle diverse situazioni dei territori di propria competenza;

d) prevedere i criteri di determinazione dei tempi per la progettazione e per l'esecuzione delle opere, le procedure di convocazione e le modalità ed i criteri di funzionamento della conferenza dei servizi di cui agli articoli 14, 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

e) definire i poteri surrogatori regionali per i casi di inadempienza;

f) prevedere che le opere realizzate appartengano al patrimonio indisponibile degli enti competenti, con destinazione ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione.

3. Fino a quando non interverrà la legislazione regionale di cui al presente articolo valgono per gli enti obbligati le norme statali vigenti in materia.

#### Art. 18.

*(Norme abrogative)*

1. La legge 5 agosto 1975, n. 412, è abrogata.